

N. R.G. 123/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Tribunale Ordinario di Prato**

Sezione Civile - procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
dott.ssa Costanza Comunale	Giudice
dott. Enrico Capanna	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA**Letto** il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da diretto a ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;**Esaminata** la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

Rilevato che il debitore ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione dell'atto di accertamento, notificatogli l'11.7.2016 da Agenzia delle Entrate-dir. prov. Palermo e relativo all'anno di imposta 2009, in relazione all'attività imprenditoriale esercitata al tempo dal debitore ricorrente e che ha determinato il debito erariale di maggior valore (€1.205.325,59), il quale, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabile integralmente come gli altri redditi;

Rilevato che il debitore ha illustrato, infatti, di non essere titolare di alcun bene immobile o mobile registrato e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.822,25 (già comprensivo di XIII mensilità e t.f.r.), di cui utilizzato per circa € 1.440 al mese per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare;

Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;

Sentito il ricorrente ed **esaminata** la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

Vista la attestazione dell'OCC ex art. 268 co.3 u.p. CCII depositata in data 30.12.2024;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;



Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti.

Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame.

Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”*, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva. Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di *cessio bonorum* della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale; tenuto peraltro conto che con il riferimento al *“quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”* il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;

Ritenuto che l'attestazione depositata certifichi l'idoneità della procedura di liquidazione controllata a fornire una soddisfazione almeno parziale ai creditori concorsuali, ritenendo a tal fine corretta la ricostruzione *sub 1*, ovvero quella che riconosca il beneficio della prededuzione esclusivamente ai compensi relativi all'OCC, in quanto la prededuzione per i compensi del consulente commerciale e legale non trovi giustificazione alla luce della lettera dell'art. 6 CCII, la quale sia norma eccezionale non suscettibile di estensione analogica;

Ritenuto che la valutazione della condotta indicata dal debitore ricorrente quale origine del proprio sovraindebitamento, ovvero l'accertamento ricevuto da AE relativo all'anno 2009, così come gli altri debiti nei confronti dell'Erario indicati (INPS per € 28.300,65; sanzioni amministrative per € 31.375,26; Agenzia delle Entrate – Riscossione per € 81.172,05), sebbene non sia un requisito per l'apertura della liquidazione controllata del debitore ricorrente costituisca un tema necessitante un apposito approfondimento da parte dell'OCC ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282 CCII, tenuto conto che la presunzione di legittimità degli atti amministrativi sottesi a tali obbligazioni impone un particolare onere di dimostrazione della loro *sostanziale* infondatezza, non potendosi confutare la gravità dei fatti ivi rappresentati (cagionanti il sovraindebitamento) con una generica allegazione di opinabilità delle considerazioni ivi svolte;



P.Q.M.

Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;

NOMINA

Liquidatore l'OCC Prato nella persona dell'avv. Francesca Sbragia;

ORDINA

al liquidatore:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore (ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale

DISPONE

la comunicazione del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominato.

ORDINA

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore

DISPONE

che la somma di € 360/mese siano appresi dalla procedura dalla retribuzione percepita da Lin Jin, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori.

AVVISA

il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombenza il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Prato, 08/01/2025

Il Giudice Relatore

dott. Enrico Capanna

La Presidente

dott.ssa Lucia Schiaretti

